



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

---

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail [comune.marano@tin.it](mailto:comune.marano@tin.it)

## **Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2014



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

## Indice

|  |        |
|--|--------|
| Art. 1 – Oggetto   | Pag. 3 |
| Art. 2 – Soggetto attivo                                       | Pag. 3 |
| Art. 3 – Presupposto impositivo                                | Pag. 3 |
| Art. 4 – Soggetti passivi                                      | Pag. 3 |
| Art. 5 – Base imponibile                                       | Pag. 4 |
| Art. 6 – Aliquote  | Pag. 4 |
| Art. 7 – Esenzioni   | Pag. 4 |
| Art. 8 – Comunicazioni   | Pag. 5 |
| Art. 9 – Versamenti  | Pag. 5 |
| Art. 10 – Rimborsi e compensazione                             | Pag. 6 |
| Art. 11 – Attività di controllo e sanzione                     | Pag. 6 |
| Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | Pag. 6 |
| Art. 13 – Riscossione coattiva                                 | Pag. 7 |
| Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento                    | Pag. 7 |
| Art. 15 – Clausola di adeguamento                              | Pag. 7 |



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lg. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, così come definite, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale con le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU.

## Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

20 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota approvata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s. M. e i.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta al 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui coperture la TASI è diretta.

## Art. 7 – Esenzioni

1. La Tasi non si applica alle aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lg. 29 marzo 2004, n. 99 e ai terreni agricoli.
2. Sono esenti dal versamento della Tasi tutti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, da Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, ed i del d.lgs. n. 504/1992 e s. M.
4. Sono inoltre esenti gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato gratuito registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 - cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

- 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
5. Si applicano le esenzioni eventualmente stabilite da norme provinciali.

## Art. 8 – Comunicazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 non sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione.
2. Le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Le informazioni desumibili dalle denunce presentate ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dal possessore e dal detentore.
4. Rimane tuttavia dovuta alla presentazione di una comunicazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del catasto, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
5. Nel caso si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui ne consegue una diversa determinazione del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
6. La dichiarazione deve essere redatta su espressi modelli messi a disposizione dal comune.

## Art. 9 – Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lg. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.lg. 241/1997, in quanto compatibili e secondo disposizioni di legge.
2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore o uguale a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

## Art. 10 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dall'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nella legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esecuzione da spese a diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento dalla TASI, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento a partire dall'importo di euro 1000,00 fino ad un massimo di quattro rate trimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia come previsto dalla legge.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.



# COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

Piazza del Municipio, 1 – cap. 00020 tel. 0774 820 213 fax 0774 820 056  
e-mail comune.marano@tin.it

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) L'importo non può essere rateizzato;
  - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

## **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni di interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrato in vigore dal 1° gennaio 2014

## **Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.